

*Ai soggetti interessati dal procedimento*

Milano, 12 gennaio 2024

**OGGETTO:** *Procedura per il rilascio del Provvedimento di Autorizzazione Unica e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale volontario relativi al progetto di realizzazione di impianto eolico denominato “Parco Eolico Monte Croce di Ferro”.*

*Addendum al Parere legale del 3 novembre 2023.*

**I. PREMESSE E QUESITO OGGETTO DEL PRESENTE  
ADDENDUM**

La Società Borgotaro Wind S.r.l. (di seguito, la “**Società**”) è titolare del progetto relativo alla realizzazione ed esercizio di un impianto eolico denominato “*Parco Eolico Monte Croce di Ferro*”, avente una potenza massima non superiore a 30 MW, da ubicare presso il Comune di Borgo Val di Taro (PR), località Monte Croce di Ferro (di seguito, il “**Parco Eolico Monte Croce di Ferro**” o semplicemente il “**Parco Eolico**”), per il quale è pendente innanzi alla Regione Emilia-Romagna e all’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (“**ARPAE**”) il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (“**PAUR**”) di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, in combinato disposto con il paragrafo 14.8. del D.M. 10 settembre 2010.

Sotto il profilo vincolistico, la relazione allegata all’istanza di PAUR, denominata “*Studio di impatto ambientale - Premessa e quadro di riferimento programmatico*”, evidenzia che il Parco Eolico:

- rientra all’interno del “*Sistema dei Crinali*” di cui all’art. 9 delle Norme Tecniche Attuative (“**NTA**”) al Piano Territoriale Paesistico Regionale (“**PTPR**”) e art. 9 delle NTA al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Parma (“**PTCP**”);
- rientra all’interno di “*Zone di particolare interesse paesaggistico*” di cui all’art. 19 delle NTA al PTPR e all’art. 14 delle NTA al PTCP;
- rientra all’interno del “*Sistema forestale e boschivo*” di cui all’art. 10 delle NTA al PTPR e art. 10 delle NTA al PTCP.

Deve precisarsi che i suddetti vincoli sono i medesimi interferenti con il progetto concernente la realizzazione ed esercizio di un impianto eolico, denominato “*Monte Foppo*”, da ubicare nei comuni di Tornolo e Albareto (PR) (il “**Parco**”

**Eolico Tornolo**”), proposto dalla Società Ser S.r.l. (già Gea Energie S.r.l.). Per detto Parco Eolico Tornolo la Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 1718 del 17 ottobre 2022, ha rilasciato il PAUR **sulla base delle posizioni prevalenti favorevoli (ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3 L. 241/1990) delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi**, superando il parere sfavorevole, sotto il profilo paesaggistico, rilasciato dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Parma e Piacenza.

Ciò premesso, in data 3 novembre 2023, lo scrivente Avvocato, in considerazione del quadro vincolistico presente nell’area di impianto, comune al progetto del Parco Eolico Tornolo, e tenuto conto del parere paesaggistico negativo formulato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza con nota prot. 10780 del 18 ottobre 2023 (il **“Parere Paesaggistico”**), ha formulato il proprio parere legale sui seguenti quesiti (di seguito, il **“Parere Legale”**):

- i. sulla possibilità per il Comune di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, malgrado il parere negativo della Soprintendenza (**“Quesito 1”**);
- ii. sulla possibilità per la Regione Emilia-Romagna di rilasciare il PAUR sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni convocate alla conferenza di servizi, malgrado il parere negativo della Soprintendenza (**“Quesito 2”**).

Per quanto qui di interesse, con il Parere Legale lo scrivente Avvocato ha risposto al Quesito 1 come segue:

- *“si ritiene che le aree identificate dalle NTA al PTPR e dal PTCP quali “Sistema dei Crinali”, “Sistema forestale e boschivo” e “Zone di particolare interesse paesaggistico” interferenti con l’area del Parco Eolico Monte Croce di Ferro – e già interferenti con l’area destinata ad ospitare il Parco Eolico Tornolo – siano riconducibili al combinato disposto di cui agli artt. 143, comma 3 e comma 4, lett. a) del D.Lgs. 42/2004 e che, pertanto, la natura vincolante del parere della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica sia da escludere, essendo la realizzazione di interventi in siffatte aree subordinata all’accertamento della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale. Nel caso di specie, **nelle aree de quibus la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e di sistemi di trasporto dell’energia è expressis verbis contemplata dal piano paesaggistico e dalla pianificazione energetica applicabile.***

***Pertanto, stante la compatibilità dell’Impianto con la pianificazione paesaggistica a livello regionale e provinciale ed energetica di riferimento, si ritiene che il Comune, con delega in materia paesaggistica, possa rilasciare l’autorizzazione paesaggistica di cui***

*all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 nonostante il parere negativo della Soprintendenza;*”.

In data 22 novembre 2023, si è tenuta la **quarta conferenza di servizi decisoria** relativa al PAUR avviato dalla Società al fine di assentire la realizzazione e l'esercizio del Parco Eolico Monte Croce di Ferro. Secondo la Soprintendenza, il Parere Paesaggistico sarebbe vincolante *“dal momento che il piano territoriale paesaggistico regionale della Regione Emilia-Romagna non è, ad oggi, adeguato al Codice BB. CC.”* (così, il verbale di conferenza di servizi del 22 novembre 2023). Non essendo condivisibile l'affermazione della Soprintendenza, **è stato richiesto alla scrivente Avvocato di fornire le motivazioni giuridiche a dimostrazione della natura non vincolante del parere negativo espresso dalla Soprintendenza, oggetto del richiamato Quesito 1 del Parere Legale (l'“Addendum al Parere Legale”)**.

Esulano dal presente parere legale considerazioni di natura tecnica, per le quali si rinvia alle *“controdeduzioni di carattere tecnico e paesaggistico”* già depositate dalla Società Borgotaro Wind S.r.l. agli atti del procedimento.

## **II. Sulla natura non vincolante del Parere Paesaggistico**

**II.1** Preliminarmente, occorre porre in evidenza il contenuto delle norme rilevanti dettate dagli artt. 135 e 143 del D.Lgs. 42/2004.

L'art. 135 del D.Lgs. 42/2004 detta la disciplina in materia di *“Pianificazione paesaggistica”* prevedendo quanto segue:

*“1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. **L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all' articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.***

*2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.*

*3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.*

*4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici **definiscono apposite prescrizioni e previsioni** ordinate in particolare:*

*a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;*

*b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;*

*c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;*

*d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.”.*

Coerentemente al disposto di cui all'art. 135, comma 1, ultimo periodo, l'art. 143 (“Piano paesaggistico”) del D.Lgs. 42/2004 prevede che “1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:

*a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;*

***b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;***

***c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;***

***d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;***

*e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;*

*f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;*

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.

[...]

**3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall' articolo 146, comma 5.**

4. Il piano può prevedere:

a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 146.

5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli **strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico**, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4”.

Dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 135, comma 1 e 143, commi 1 e 3 del D.Lgs. 42/2004 si desumono i seguenti principi dirimenti ai fini della questione che qui ci occupa:

- nell’ambito del piano paesaggistico, l’individuazione dei beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 42/2004 avviene **congiuntamente tra il Ministero la Regione interessata nelle forme previste dal medesimo articolo 143;**
- una volta approvato il piano paesaggistico con le suindicate modalità, il parere paesaggistico assume natura vincolante

**limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 42/2004;**

- pertanto, il parere paesaggistico ha natura non vincolante laddove l'intervento riguardi beni non rientranti tra i beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 42/2004 individuati di concerto tra il Ministero e la Regione;
- la natura vincolante del parere paesaggistico è comunque esclusa in caso di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti di dichiarazione dell'interesse pubblico dell'area **allorquando la realizzazione degli interventi possa avvenire previo accertamento della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.**

In altri termini, dal combinato disposto degli artt. 135, comma 1 e 143, comma 3 del D.Lgs. 42/2004 emerge che, rispetto agli interventi ricadenti nelle aree individuate dal piano paesaggistico, nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 da parte del competente Comune, **il parere della Soprintendenza sarà vincolante solo in relazione “agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1”<sup>1</sup> i quali sono oggetto di individuazione, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.Lgs. 42/2004, mediante l'azione concertata tra il Ministero della Cultura e la Regione. Pertanto, nelle ipotesi in cui l'intervento non ricada nell'ambito dei beni paesaggistici di cui sopra che sono oggetto dell'individuazione concertata tra il Ministero e la Regione, è esclusa la natura vincolante del parere paesaggistico.**

Ciò premesso circa il quadro normativo applicabile, nel caso di specie i beni con i quali interferisce il Parco Eolico Monte Croce di Ferro (vale a dire, il “*Sistema dei Crinali*”, le “*Zone di particolare interesse paesaggistico*” e il “*Sistema forestale e boschivo*”) **non costituiscono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 42/2004 individuati per il tramite del concerto tra il Ministero della Cultura e la Regione Emilia-Romagna<sup>2</sup>**, ma si tratta, più correttamente, di aree oggetto di prescrizioni sotto il profilo paesaggistico mediante gli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica (PTPR e PTCP). **Alla luce di ciò, è dimostrata sul piano giuridico**

---

<sup>1</sup> Vale a dire:

- immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (cfr. art. 143, comma 1, lett. b));
- aree di interesse paesaggistico tutelate per legge ex art. 142 (cfr. art. 143, comma 1, lett. c));
- ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c) (cfr. art. 143, comma 1, lett. d)).

<sup>2</sup> L'attività di copianificazione tra il Ministero della Cultura e la Regione Emilia Romagna per l'individuazione dei beni paesaggistici risulta, infatti, allo stato ancora in corso.

**la natura non vincolante del parere paesaggistico reso dalla Soprintendenza nel procedimento di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.**

**II.2** Ad avviso di chi scrive, il Parere Paesaggistico negativo formulato dalla Soprintendenza è *comunque* sfornito delle condizioni di legittimità ed è, pertanto, affetto da difetto di motivazione e di istruttoria e da arbitrarietà.

Invero, deve ribadirsi che il Parco Eolico Monte Croce di Ferro è **pienamente compatibile con le aree oggetto di tutela ai sensi del PTPR e del PTCP nelle quali il Parco Eolico ricade.**

Vale la pena riportare le disposizioni rilevanti:

- l'art. 9 delle NTA al PTPC in tema di “*Sistema dei Crinali e sistema collinare-montano*”, con formulazione analoga al PTPR, prevede che in detti sistemi “*la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione nel P.T.C.P. o in un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso, fermo restando l’obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali: [...] impianti di produzione di energia da fonti alternative individuati nella tav. C.4; d) sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia [...]*”;
- l'art. 10 delle NTA al PTPC in tema di “*Sistema forestale e boschivo*” prevede, con formulazione analoga al PTPR, che in detti sistemi “*è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.*”;
- l'art. 14 delle NTA al PTCP in tema di “*Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale*” prevede, con formulazione analoga al PTPR, che in dette zone i “*sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e impianti di produzione di energia da fonti alternative individuati nella tav. C.4*” sono ammesse “*qualora siano previste dal P.T.C.P. o da un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali*”;
- la “*Tavola C.4 – Carta del Rischio Ambientale e dei principali interventi di difesa*” allegata al PTCP, **individua l’area destinata ad ospitare il**

**Parco Eolico Monte Croce di Ferro come idonea all'insediamento di impianti alimentati da fonti alternative;**

- la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSat) del PTCP, **contempla tra gli indicatori per la ValSat della Provincia di Parma altresì la promozione dell'“utilizzo di fonti di energia rinnovabili”.**

Alla luce di tali disposizioni, emerge che la realizzazione del Parco Eolico Monte Croce di Ferro è **pienamente compatibile con il PTCP ed il PTPR e, più in generale, con la pianificazione urbanistica/energetica applicabile all'area di Impianto.**

E' dirimente osservare che la **cogenza del PTCP** nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è espressa direttamente dalla legge. L'art. 70, comma 6 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 prevede che *“Ai fini dell'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni e delle loro Unioni, negli ambiti territoriali individuati dall'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il PTPR costituisce primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146 e 147 del decreto legislativo stesso. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del nuovo PTPR approvato a norma degli articoli 64 e 65, costituiscono altresì parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche le previsioni dei PTCP che abbiano dato attuazione all'attuale PTPR”.*

In aggiunta, a parere di chi scrive, il parere negativo reso dalla Soprintendenza con nota prot. 10780 del 18 ottobre 2023: **i)** non risulta rispondente neppure ai parametri di legittimità stabiliti dall'art. 6, comma 2 del D.L. 50/2022 in relazione ai dinieghi in materia paesaggistica, in quanto **non esplicita in alcun modo le “stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela” dei beni paesaggistici** che sarebbero lese in concreto dalla realizzazione dell'Impianto Eolico; **ii)** si pone in contrasto con i principi fondamentali formulati dalla consolidata giurisprudenza in materia di diniego paesaggistico. Sul punto, si rinvia al paragrafo II.3 del Parere Legale.

**II.3** In ogni caso, deve ribadirsi che anche a prescindere dalle considerazioni di cui sopra, si ritiene che la natura vincolante del parere della Soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica sarebbe comunque esclusa sulla base della disposizione derogatoria di cui al combinato disposto dell'art. 143, comma 3 e comma 4, lett. a) del D.Lgs. 42/2004. Il combinato disposto di tali norme per l'appunto **esclude** che il parere reso dalla Soprintendenza abbia valore vincolante in relazione alle aree previste dal piano paesaggistico “soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale”.



Non si ritiene che sia ostativo all'applicazione della norma in esame il successivo comma 5 dell'art. 143 citato a mente del quale “L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4”. La norma transitoria in esame fa, infatti, riferimento non già all'adeguamento del PTPR al vigente Codice di cui al D.Lgs. 42/2004 (come argomentato dalla Soprintendenza nel corso della conferenza di servizi del 22 novembre 2023), **bensì all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale.** Nel caso di specie, come anticipato: *i) sia il PTPR, sia il conforme PTCP esprimono, con formulazione simile, la compatibilità del Parco Eolico Monte Croce di Ferro con le aree oggetto di tutela nelle quali l'Impianto si inquadra; ii) lo stesso art. 70, comma 6 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 eleva a parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche “le previsioni dei PTCP che abbiano dato attuazione all'attuale PTPR”.*

Tutto quanto sopra esposto, devono ribadirsi le conclusioni già formulate nel precedente Parere Legale circa la natura non vincolante del parere della Soprintendenza.

Un'ultima chiosa. A tutto voler concedere, anche laddove si riconoscesse natura vincolante al parere negativo in materia paesaggistica reso dalla Soprintendenza, sarebbe comunque salvo il potere-dovere per la Regione Emilia-Romagna di concludere il procedimento autorizzativo relativo al Parco Eolico Monte Croce di Ferro mediante il rilascio del PAUR sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni convocate alla conferenza di servizi. Sul punto, si rinvia al paragrafo II.5 del Parere Legale.

### **III. CONCLUSIONI**

Sulla base di quanto sopra esposto, allo stato del procedimento autorizzativo in corso e con riserva di svolgere eventuali ulteriori approfondimenti nel caso di particolari sopravvenienze nel corso del procedimento medesimo, è possibile concludere come segue:

- si ritiene che i beni con i quali interferisce il Parco Eolico Monte Croce di Ferro costituiscano beni soggetti a prescrizioni di tutela sotto il profilo paesaggistico mediante gli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica (PTPR e PTCP) e **non si identifichino nei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 42/2004 da individuare mediante il concerto tra il Ministero della Cultura e la Regione Emilia-Romagna.**

**Pertanto, in forza delle norme di cui agli artt. 135, comma 1 e 143, commi 1 e 3 del D.Lgs. 42/2004, deve escludersi che il parere reso dalla Soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica abbia natura vincolante;**

- si ribadiscono le argomentazioni già formulate in sede di Parere Legale datato 3 novembre 2023, da intendersi qui integralmente ritrascritte.

\* \* \* \* \*

Confidando di aver risposto ai quesiti prospettati, porgiamo cordiali saluti.



**Avv. Germana Cassar**  
**Partner**  
**DLA Piper**